COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

recante l'elenco degli stabilimenti del Regno di Norvegia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(83/421/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE ;

considerando che, nel corso di una prima ispezione, non era stato giudicato soddisfacente alcuno stabilimento ; che la decisione 82/956/CEE della Commissione [3] ha fatto divieto agli Stati membri, a livello comunitario, d'importare carni fresche in provenienza dagli stabilimenti della Norvegia, pur prevedendo per i medesimi, a livello delle legislazioni nazionali, la facoltà di mantenere durante un periodo di sette mesi — per non interromperle troppo bruscamente — le correnti di scambio eventualmente esistenti con gli stabilimenti proposti dalle autorità norvegesi ;

considerando che da una nuova ispezione, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE ed all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [4], è risultato che il livello igienico di taluni stabilimenti è nel frattempo migliorato e può essere quindi giudicato soddisfacente ;

considerando che tali stabilimenti possono pertanto essere iscritti in un elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità ;

considerando che la precedente decisione che vietava agli Stati membri l'importazione di carni fresche in provenienza dagli stabilimenti norvegesi deve essere perciò abrogata ;

considerando che le importazioni di carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell'elenco allegato restano sottoposte alle disposizioni di altre direttive nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato ; che, in particolare, l'importazione di certe categorie di carni in provenienza dai paesi terzi e la loro riesportazione verso altri Stati membri, quali le carni in pezzi inferiori ai 3 kg o le carni che contengono i residui di alcune sostanze per le quali la regolamentazione comunitaria non è applicabile o che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata, restano soggette alla legislazione dello Stato membro destinatario conformemente alle disposizioni generali del trattato ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli stabilimenti della Norvegia che figurano in allegato sono autorizzati ai fini dell'importazione nella Comunità di carni fresche in conformità del suddetto allegato.

2. Le importazioni in provenienza da detti stabilimenti restano soggette anche alle altre disposizioni comunitarie adottate nel campo veterinario.

---

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 59 del 5. 3. 1982, pag. 34.
[3] GU n. L 386 del 31. 12. 1982, pag. 41.
[4] GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell'allegato.

Articolo 3

La decisione 82/956/CEE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione verrà riesaminata ed eventualmente modificata anteriormente al 1° agosto 1984.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° agosto 1983.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

LISTA DEGLI STABILIMENTI

Numero di autorizzazione	Nome	Indirizzo
I. CARNI BOVINE		
A. **Macello e laboratorio di sezionamento**		
21	Bøndernes salgslag	Steinkjer
B. **Macello**		
13	Agro Fellesslakteri	Egersund
II. CARNI SUINE		
A. **Macello e laboratorio di sezionamento**		
21	Bøndernes salgslag	Steinkjer
B. **Macello**		
13	Agro Fellesslakteri	Egersund